Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 2 settembre — Numero 207

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Comitato dei ministri, di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare di cui al comma 2° del citato articolo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa centrale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione in Roma, istituita in forza dei RR. decreti 21 luglio 1866, n. 3070, e 11 luglio 1873, n. 1461, è abolita, e di conseguenza il posto di cassiere centrale è soppresso.

Il posto di controllore-economo è trasformato in quello di economo-cassiere.

Art. 2.

Le entrate in carico di esazione al cassiere centrale saranno rinviate all'Ufficio del demanio di Roma tranne quelle di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Tutti i titoli di rendita e altri valori finora conservati dal cassiere centrale saranno dati in custodia all'economo cassiere.

Art. 4.

Oltre all'adempimento delle funzioni di cui al R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, l'economo-cassiere è incaricato dell'introito delle rendite inerenti ai titoli da lui custoditi a norma del precedente art. 3, nonchè delle entrate eventuali accertate con ordini di carico dell'Amministrazione centrale e dei crediti verso lo Stato.

Art. 5.

L'economo-cassiere potrà compiere anche dopo il 30 giugno in conto dell'esercizio scaduto le operazioni necessarie:

1° per esigere i vaglia del tesoro emessi a tutto il 30 giugno per versamenti fatti a tenore dell'art. 256 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

2° per darsi carico delle ritenute inerenti ai titoli estinti a tutto il mese di giugno dalle sezioni di tesoreria provinciale;

3° per allibrare sul suo registro di uscita le spese rappresentate dai titoli suddetti.

Art. 6.

All'economo-cassiere sarà affidata anche la tenuta del conto corrente tra il tesoro dello Stato e le Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione in Roma.

Art. 7.

Il controllo delle registrazioni delle operazioni, attribuito col presente decreto all'economo-cassiere, sarà fatto dalla ragioneria della Direzione generale del fondo per il culto.

Art. 8.

I versamenti delle entrate del Fondo per il culto riscossi dai contabili della provincia di Roma e tutti i versamenti delle entrate del Fondo di beneficenza e religione saranno effettuati alla Sezione di tesoreria di Roma.

Art. 9.

A deroga dell'art. 18 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, l'amministrazione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma potrà pagare direttamente ai rappresentanti degli Enti ecclesiastici conservati, con l'obbligo per essi del reinvestimento per conto degli Enti medesimi, gli introiti delle residue rate del prezzo dei beni venduti.

Art. 10.

Tutte le operazioni di introito commesse all'economo-cassiere in forza del presente decreto saranno da lui effettuate senza maneggio di denaro, ma contro quietanza di versamento nel conto corrente col tesoro dello Stato.

Art. 11.

La decorrenza e le modalità per l'attuazione del presente decreto saranno stabilite con decreto del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 12.

Ogni contraria disposizione al presente decreto s'intende abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1187 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per il corpo degli agenti di custodia delle carceri, approvato con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il fondo di massa generale degli agenti di custodia a disposizione del Ministero dell'interno può essere erogato per concedere prestiti agli agenti medesimi, con le modalità stabilite dagli articoli 239 e 245 del regolamento stesso.

In casi specialissimi e giustificati da eccezionali bisogni, tali prestiti possono consentirsi nella misura massima di L. 1000, sempreché i richiedenti siano in credito di massa ed abbiano in deposito nella Cassa postale di risparmio od investito in rendita dello Stato con vincolo in favore dell'Amministrazione carceraria un equivalente importo di premi di rafferma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1183. Regio decreto 6 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto della Cassa di previdenza per i soci del Sindacato dei corrispondenti dei giornali italiani ed esteri con sede in Roma.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re in udienza del 10 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Piacenza.

SIRE!

Diciannove componenti la maggioranza del Consiglio provinciale di Piacenza hanno, nel maggio scorso, rassegnate le dimissioni, sentendo di aver perduto la propria base elettorale per le mutate condizioni dello spirito pubblico nella circoscrizione.

Non essendo ora opportuno, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, procedere subito alle elezioni suppletive, per la reintegrazione numerica della rappresentanza provinciale, in attesa che possano, in periodo più tranquillo, convocarsi i comizi per la ricostituzione integrale della rappresentanza stessa, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria, di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 agosto c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Piacenza è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'Amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre il vice-prefetto, presidente, i signori comm. avv. Giuseppe Calda, cav. Aurelio De Francesco, conte cav. ing. Bernardo Pallastrelli, avv. Giacomo Lanza.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Marco d'Alunzio (Messina).

SIRE!

Un'inchiesta disposta nel febbraio scorso dal prefetto di Messina ha posto in luce gravi irregolarità a carico dell'Amministrazione del comune di San Marco in Alunzio.

La contabilità comunale venne riscontrata in deplorevole disordine; il bilancio preventivo non era neppure in preparazione; non era stata fatta regolare chiusura di Cassa al 31 dicembre scorso; notevolissimo era l'arretrato in materia di approvazioni di conti.

I servizi sono in abbandono, particolarmente il cimitero non risponde più alle elementari esigenze di igiene, e di decoro; partigiano fu il criterio seguito nella compilazione dell'elenco dei poveri, dando luogo a gravi ingiustizie e ad arbitrii. I locali ex-monastici di proprietà del Comune sono stati occupati gratuitamente o per correspettivi irrisori, da amministratori o loro amici, senza regolari contratti di locazione in seguito a permessi dati oralmente dal sindaco.

Sopra un suolo di proprietà comunale sono state eseguite costruzioni, senza autorizzazione, e senza pagare alcun corrispettivo.

Particolarmente irregolare è risultata l'applicazione dei tributi comunali, ed in specie della tassa di famiglia e di quella sugli esercizi e rivendite; disordinata, ed ugualmente irregolare la gestione granaria, ove venne accertato un notevole ammanco di merce.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione comunale, ha controdedotto il Consiglio comunale in forma evasiva e generica, senza riuscire ad infirmare la gravità di rilievi commissariali.

E poichè, inoltre, gli atti partigiani compiuti dall'Amministrazione hanno suscitato nella popolazione un vivace malcontento, che potrebbe esser causa di gravi perturbamenti, si rende indispensabile oltre che per le irregolarità amministrative sopra accennate anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato reso nella adunanza del 7 giugno u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Marco d'Alunzio, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. De Castro Andrea, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato

Direzione generale della sanità pubblica

Con Reale decreto in data 27 luglio 1922, il sig. dott. Cosimo Leonardi è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Girgenti sino alla scadenza del triennio in corso (1922-924).

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Castel Godego, Resana, Cessalto, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Meduna di Livenza, Piavon, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Godega Sant'Urbano, in provincia di Treviso, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Cà di David, in provincia di Verona, è stato, con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI NAPOLI

	Situazione al 20 luglio 1922	Situazione al 31 luglio 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.611.000	593.998 000	491.282.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.167.101.000	1.180.250.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.423.000)	1.767.466 000	1.778.586.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	80.331.000	83.104.000
Circolazione	3.192.177 000	3.306.863.000
Debiti a vista	194.454 000	211.209.000
Depositi in c/c fruttifero	318.073 000	302.495.000

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 31 luglio 1922.

Cassa		213.115.000
Portafoglio s/piazze italiane		219.225.000
Anticipazioni ordinarie		128.722.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	13.501.000
	Conti correnti	15.246.000
Circolazione	p/c/ del commercio	223.064.000
	p/c/ dello Stato	402.580.000
Debiti a vista		132.759.000
Depositi in c/c fruttifero		97.785.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		381.026.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		28,53 0/0

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 29 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 09	Dinari	—
Londra	101 56	Corone iugoslave	—
Svizzera	431 83	Belgio	167 27
Spagna	354 —	Olanda	8 90
Berlino	1 83	Pesos oro	18 50
Vienna	0 025	Pesos carta	8 29
Praga	81 —	New York	22 725

Oro . . . . . 438 48.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/° netto (1906)	72 99	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	81 90	—

Corso medio dei cambi

del giorno 30 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 10	Dinari	—
Londra	101 55	Corone jugoslave	—
Svizzera	431 68	Belgio	167 32
Spagna	352 —	Olanda	8 925
Berlino	1 87	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	78 —	New York	22 75

Oro . . . . . . 438 93.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 °/₀ netto (1906)	72 52	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀	81 60	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.